

	Comune di Motta Visconti	Numero	Data	Prot.
		42	18/12/2025	

Deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto:

AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ABBIATENSE (A.S.P.A) E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 201/2022 (ARTT. 14 E 17).

Originale

Seduta Ordinaria pubblica di I convocazione.

L'anno 2025 addì 18 del mese di Dicembre alle ore 20.30 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte a norma di legge, risultano all'appello nominale i Signori Consiglieri:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Qualifica</i>	<i>Presente</i>
-----------------------	------------------	-----------------

DE-GIULI PRIMO PAOLO	Sindaco	SI
POSSI MARIA LUISA	Vicesindaco	SI
SACCHI JACOPO	Consigliere	SI
RECCHIA ALESSANDRO PAOLO	Consigliere_Ass	SI
GRILLO STEFANIA	Consigliere	SI
FRIGGI EMILIA	Consigliere	SI
PASSALACQUA LUIGI	Consigliere_Ass	SI
MAGGI FEDERICO	Consigliere	SI
SCOTTI SABINA	Consigliere	SI
RADICI GIOVANNI	Consigliere	SI
TACCONI ALESSANDRO	Consigliere	AG
MELENDEZ FRANCISCO JAVIER	Consigliere	AG
BIANCHI ELISA	Consigliere	AG

Assiste il Segretario Comunale dott. Gallenca Cristiana, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

il Sig. DE-GIULI PRIMO PAOLO – Sindaco

assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ABBIATENSE (A.S.P.A) E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 201/2002 (ARTT. 14 E 17).

IL CONSIGLIO COMUNALE

È presente l'Assessore Esterno Dr.ssa Patrizia Galati.

PREMESSO CHE:

- in data 25.9.2024, il Consiglio Comunale ha deliberato la "*Costituzione dell'azienda speciale consortile per i servizi alla persona abbiatense ex art.114 Tuel 267/2000*" (Delibera C.C. n. 26/2025) e nello specifico:
 - 1) di dare corso alla costituzione dell'Azienda Speciale Consortile A.S.P.A. Azienda Servizi alla Persona Abbiatense;
 - 2) di approvare:
 - la costituzione dell'Azienda Speciale Consortile A.S.P.A., assumendo l'impegno del Comune di Motta Visconti ad aderirvi fin dalla sua istituzione;
 - i seguenti documenti che si allegano quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: Atto costitutivo (allegato A), Statuto (allegato B), Schema contratto di Servizio (allegato C);
 - 1) di dare mandato al Sindaco di rappresentare il Comune negli organi competenti e per le necessarie formalizzazioni conseguenti con possibilità di apportare, in sede di sottoscrizione, modifiche formali e non sostanziali finalizzate al perfezionamento degli atti;
 - 2) di dare atto che per la costituzione del fondo di dotazione della costituenda Azienda è stata determinata la quota di euro 1,35 ad abitante al 01.01.2023;
 - 3) di dare mandato al Sindaco, in sede di Assemblea dei Sindaci d'Ambito, affinché sia individuato nell'Azienda il nuovo capofila dell'ambito in luogo del comune di Abbiategrasso, mediante Accordo di Programma sottoscritto tra tutti i comuni dell'Ambito;
- in data 16.12.2024, il Consiglio Comunale ha deliberato la "*Conferma dell'indirizzo a costituire l'azienda speciale consortile servizi alla persona abbiatense A.S.P.A ex art.114 Tuel 267/2000*" (Delibera n.46/2024) e nello specifico:
 1. di confermare l'indirizzo a costituire l'Azienda Speciale Consortile per i Servizi alla Persona Abbiatense in breve "A.S.P.A.", come già deliberato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr. 26/2024, prendendo atto che, anche con un numero inferiore di comuni aderenti, la costituzione dell'azienda speciale rimane economicamente conveniente e strategicamente vantaggiosa per l'erogazione dei servizi alla persona, come meglio dettagliato nell'allegata relazione predisposta dal consulente tecnico incaricato (All.A);
 2. di modificare il testo dell'articolo 1 dell'atto costitutivo e dell'art. 2 dello Statuto approvati con propria deliberazione nr. 26/2024, indicando solamente i Comuni aderenti in premessa indicati;
 3. di modificare il testo dell'articolo 10 dell'atto costitutivo e dell'articolo 43 dello Statuto prevedendo un fondo di dotazione complessivo di € 65.103,75, rideterminato in ragione della tabella allegata (sub.2), parte integrante dell'Art. 10 dell'atto costitutivo;

4. di modificare l'art. 12 dell'atto costitutivo, approvato con deliberazione nr. 26/2024 sostituendo il testo esistente con il seguente:

~~L'attività di gestione dei servizi da parte dell'Azienda avviene a partire dal 1 (uno) ottobre 2024 (duemilaventiquattro).~~

L'avvio effettivo della gestione è previsto indicativamente per il mese di febbraio 2025 ovvero una volta terminate le fasi di affidamento dei servizi da parte dei Consigli Comunali dei Comuni aderenti in considerazione dello stato di avanzamento/conclusione delle attività di cessione/conferimento del ramo di azienda dell'Azienda Speciale Servizi alla Persona ad A.S.P.A., fatta salva la facoltà di differire tale data per ragioni operative prettamente dipendenti e collegate alle suddette fasi. L'Azienda in fase di avvio e con la concessione dei contratti da parte degli Enti consorziati, a garanzia della stabilità occupazionale del personale impiegato all'atto della cessione dei contratti, garantisce il rispetto delle clausole sociali e l'assorbimento nella nuova azienda del personale operante presso A.S.S.P..

5. di delegare e autorizzare il Sindaco, in rappresentanza del Comune di Motta Visconti, a partecipare alle operazioni di costituzione dell'A.S.P.A. presso il Notaio, sottoscrivendo l'Atto Costitutivo e lo Statuto già approvati con delibera di C.C. 27/2024 così come nuovamente e approvati e modificati con la presente deliberazione, conferendo ogni e qualsiasi potere a tal fine necessario, utile o opportuno, nessuno escluso, compreso quello di introdurre eventuali modificazioni, variazioni, soppressioni o aggiunte di carattere meramente formale e non sostanziale che risultassero necessarie o comunque richieste, anche in relazione alle eventuali indicazioni da parte del Notaio;

6. di demandare al Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi l'adozione degli atti conseguenti all'esecuzione del presente provvedimento, relativamente ai rapporti con il Notaio a supporto del Sindaco.

- in data 13.2.2025, è stato registrato l'ATTO COSTITUTIVO DI AZIENDA SPECIALE CONSORTILE EX ART. 114 E CONVENZIONE EX ART.31 DEL D. LGS. 267/2000 (T.U.E.L.) (atto n. 45464 di Repertorio e n. 21363 di Raccolta);

CONSIDERATO che con deliberazione G.C. n. 68/2025, avente ad oggetto l'approvazione del DUP 2026/2028, è stato ribadito il conferimento da parte dell'Amministrazione Comunale della gestione della RSA, CDI e servizi complementari (SAD e Pasti a domicilio) in house providing all'Azienda Speciale Consortile "Servizi alla Persona Abbiatense" (A.S.P.A.), quale soggetto partecipato dal Comune di Motta Visconti, già oggetto del contratto prorogato sino al 31.12.2025 con KCS Caregiver Cooperativa Sociale;

CONSIDERATO altresì che con la sopra citata deliberazione, è stato disposto il conferimento all'Azienda speciale anche dei servizi di Segretariato Sociale, Servizio Sociale Professionale e servizio Tutela Minori, attualmente gestiti dall'Azienda Speciale Servizi alla persona del Comune di Abbiategrasso, sia in considerazione della cessazione di tutti i contratti di servizio in essere con A.S.S.P. a favore della nuova Azienda consortile A.S.P.A., deliberata dal Consiglio Comunale nella presente seduta, sia in considerazione dell'indiscusso beneficio di cui la Comunità usufruirà, non solo sotto il profilo istituzionale e organizzativo, ma anche sotto il profilo economico-finanziario, in quanto la gestione unitaria in capo ad ASPA consentirà:

- un rafforzamento nella capacità di programmazione dei servizi e degli interventi e un' effettiva omogeneità nei livelli di servizio forniti sul territorio, rendendo più efficace la risposta ai bisogni complessi dell'utenza;
- l'elaborazione di modelli organizzativi condivisi e controllabili, con indicatori di performance misurabili, strumenti di monitoraggio e valutazione omogenei per tutti i Comuni aderenti;
- la razionalizzazione della spesa, tramite la centralizzazione degli acquisti, l'ottimizzazione dell'impiego del personale e la riduzione dei costi indiretti, oltre a maggior flessibilità della spesa in modo da dare risposte puntuali e tempestive ai bisogni emergenti e/o imprevedibili della cittadinanza;
- una maggior stabilità occupazionale e contrattuale del personale impiegato nei servizi sociali, contrastando fenomeni di turn over e garantendo continuità.

VISTI:

- l'art. 114 del D.Lgs. n. 267/2000 nel quale l'Azienda Speciale viene definita quale *"ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.... L'azienda e l'istituzione informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti"*;
- l'art.22 della Legge 328/2000 nel quale si definisce il sistema integrato di interventi e servizi sociali quale *"...sistema che si realizza mediante politiche e prestazioni coordinate nei diversi settori della vita sociale, integrando servizi alla persona e al nucleo familiare con eventuali misure economiche, e la definizione di percorsi attivi volti ad ottimizzare l'efficacia delle risorse, impedire sovrapposizioni di competenze e settorializzazione delle risposte..."*, dando atto, al comma 4, che le leggi regionali, prevedono per ogni ambito territoriale e secondo i modelli organizzativi adottati, l'erogazione delle seguenti prestazioni:
 - 2.a) servizio sociale professionale e segretariato sociale per informazione e consulenza al singolo e ai nuclei familiari,
 - 2.b) servizio tutela minori e famiglia,
 - 2.c) assistenza domiciliare,
 - 2.d) strutture residenziali e semi residenziali per soggetti con fragilità sociali,

RICHIAMATO il Decreto Legislativo 23 dicembre 2022, n. 201 recante il "Riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica", che ha dettato la nuova disciplina in materia di affidamento dei Servizi Pubblici Locali (SPL), ed avuto particolare riguardo:

- All'art.14 ad oggetto "Scelta della modalità di gestione del servizio pubblico locale" che prevede:
 1. *Tenuto conto del principio di autonomia nell'organizzazione dei servizi e dei principi di cui all'articolo 3, l'ente locale e gli altri enti competenti, nelle ipotesi in cui ritengono che il perseguimento dell'interesse pubblico debba essere assicurato affidando il servizio pubblico a un singolo operatore o a un numero limitato di operatori, provvedono all'organizzazione del servizio mediante una delle seguenti modalità di gestione:*
 - a) *affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dal dall'articolo 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - b) *affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'articolo 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;*
 - c) *affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'articolo 17;*

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia o mediante aziende speciali di cui all'articolo 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000.

2. Ai fini della scelta della modalità di gestione del servizio e della definizione del rapporto contrattuale, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono conto delle caratteristiche tecniche ed economiche del servizio da prestare, inclusi i profili relativi alla qualità del servizio e agli investimenti infrastrutturali, della situazione delle finanze pubbliche, dei costi per l'ente locale e per gli utenti, dei risultati prevedibilmente attesi in relazione alle diverse alternative, anche con riferimento a esperienze paragonabili, nonché dei risultati della eventuale gestione precedente del medesimo servizio sotto il profilo degli effetti sulla finanza pubblica, della qualità del servizio offerto, dei costi per l'ente locale e per gli utenti e degli investimenti effettuati. Nella valutazione di cui al presente comma, l'ente locale e gli altri enti competenti tengono altresì conto dei dati e delle informazioni che emergono dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Degli esiti della valutazione di cui al comma 2 si dà conto, prima dell'avvio della procedura di affidamento del servizio, in un'apposita relazione nella quale sono evidenziate altresì le ragioni e la sussistenza dei requisiti previsti dal diritto dell'Unione europea per la forma di affidamento prescelta, nonché illustrati gli obblighi di servizio pubblico e le eventuali compensazioni economiche, inclusi i relativi criteri di calcolo, anche al fine di evitare sovracompenazioni.

- All'art. 17 ad oggetto "Affidamento a società in house" che prevede:

1. Gli enti locali e gli altri enti competenti possono affidare i servizi di interesse economico generale di livello locale a società in house, nei limiti e secondo le modalità di cui alla disciplina in materia di contratti pubblici e di cui al decreto legislativo n. 175 del 2016.

2. Nel caso di affidamenti in house di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, fatto salvo il divieto di artificioso frazionamento delle prestazioni, gli enti locali e gli altri enti competenti adottano la deliberazione di affidamento del servizio sulla base di una qualificata motivazione che dia espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, illustrando, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta con riguardo agli investimenti, alla qualità del servizio, ai costi dei servizi per gli utenti, all'impatto sulla finanza pubblica, nonché agli obiettivi di universalità, socialità, tutela dell'ambiente e accessibilità dei servizi, anche in relazione ai risultati conseguiti in eventuali pregresse gestioni in house, tenendo conto dei dati e delle informazioni risultanti dalle verifiche periodiche di cui all'articolo 30.

3. Il contratto di servizio è stipulato decorsi sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'articolo 31, comma 2, della deliberazione di affidamento alla società in house sul sito dell'ANAC. La disposizione di cui al presente comma si applica a tutte le ipotesi di affidamento senza procedura a evidenza pubblica di importo superiore alle soglie di rilevanza europea in materia di contratti pubblici, compresi gli affidamenti nei settori di cui agli articoli 32 e 35.

PRESO ATTO del contenuto della relazione illustrativa redatta per assolvere e soddisfare le finalità e le motivazioni, in particolare di cui agli art. 14 e 17 del D.Lgs 201/2022, ed ove sono illustrati, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici per la collettività della forma di gestione prescelta ed il soddisfacimento dei requisiti ex lege richiesti, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A);

RILEVATO che i rapporti contrattuali tra il Comune e l'A.S.P.A. saranno regolati da apposito contratto di servizio, il cui schema è stato approvato con deliberazione CC n. 26/2024;

VISTI altresì gli allegati documenti che saranno allegati al contratto di servizio:

- “Livelli di servizio Servizi Sociali” in cui sono definiti gli standard dei servizi SAD, PASTI, SEGRETARIATO E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, TUTELA MINORI, (Allegato B);
- “Livelli di servizio servizi socio sanitari” in cui sono definiti gli standard di servizi RSA e CDI (Allegato C);

VISTO l'art. 42, comma 2, lett. e) del T.U. Enti locali in forza del quale il Consiglio Comunale ha competenza con riferimento ad atti fondamentali, tra i quali l'organizzazione dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

Preso atto del parere favorevole dell'Organo di Revisione, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del T.U. n. 267/2000 ordinamento EE.LL, allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1);

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili di settore competenti ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti n. 9 favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Radici Giovanni), resi per alzata di mano;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

2. valutata sotto plurimi profili la convenienza della nuova forma di gestione, di approvare l'affidamento dei servizi RSA, CDI e servizi complementari (SAD e Pasti a domicilio), nonché dei servizi di Segretariato Sociale, Servizio Sociale Professionale e servizio Tutela Minori, in house providing all'Azienda Speciale Consortile “Servizi alla Persona Abbiatense” (A.S.P.A.), quale soggetto partecipato dal Comune di Motta Visconti, per un periodo di anno 9 a far tempo dalla stipula del contratto di servizio;

3. di approvare i seguenti allegati, e i relativi contenuti di dettaglio, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:

- Relazione illustrativa redatta ai sensi e per le finalità di cui all'art.14 del D.Lgs 201/2022, comprovante l'esistenza dei requisiti previsti per la forma di affidamento prescelta e la qualificata motivazione prevista dall'art. 17 comma 2 del citato D.Lgs 201/2022, in cui si dà altresì espressamente conto delle ragioni del mancato ricorso al mercato ai fini di un'efficiente gestione del servizio, e sono illustrati, anche sulla base degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9, i benefici alla collettività conseguenti alla forma di gestione prescelta, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato A), alla luce della quale si rileva che i requisiti richiesti dal Decreto Legislativo sono soddisfatti, come previsto dall'art.14, comma 3 D. Lgs. 201/2022 (Allegato A);
- “Livelli di servizio Servizi Sociali” in cui sono definiti gli standard dei servizi SAD, PASTI, SEGRETARIATO E SERVIZIO SOCIALE PROFESSIONALE, TUTELA MINORI, (Allegato B);

- “Livelli di servizio servizi socio sanitari” in cui sono definiti gli standard di servizi RSA e CDI (Allegato C);

4. di dare atto che la presente deliberazione trova copertura nel bilancio triennale in corso di approvazione, e di quelli successivi in cui verranno previste le relative risorse;

5. di autorizzare la Responsabile del Settore Affari Sociali, Educativi e Ricreativi alla sottoscrizione del contratto in oggetto, sul presupposto dell'avvenuto espletamento con esito positivo del procedimento di voltura dell'accreditamento della RSA in capo all'Azienda;

6. di trasmettere la presente deliberazione e i relativi allegati rispettivamente all'Azienda Speciale Consortile, per gli opportuni e conseguenti atti di competenza;

7. di dare mandato agli Uffici comunali competenti affinché pongano in essere, nel rispetto dei relativi termini, gli adempimenti previsti dall'art. 5, commi 3 e 4, del D.Lgs n. 175/2016, adempiendo altresì agli obblighi di pubblicità e trasparenza previsti dagli artt. 17 e 31 del D.Lgs. 201/2022, con pubblicazione sul sito istituzionale dell'ente affidante e contestuale trasmissione ad ANAC, ed invio ai sensi dell'art. 13 comma 25-bis del D.L. 145/2013 all'Osservatorio per i servizi pubblici locali presso il Ministero dello sviluppo economico.

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante la necessità di procedere tempestivamente con gli adempimenti necessari per il conferimento della gestione dei servizi in oggetto,

Con voti n. 9 favorevoli e n. 1 astenuto (Consigliere Radici Giovanni), resi per alzata di mano;

DELIBERA

di rendere la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma, dell'art.134 del T.U.E.L. - D.Lgs. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2025** / **69**

Ufficio Proponente: **AA.SS. e Pubblica Istruzione**

Oggetto: **AFFIDAMENTO DEI SERVIZI SOCIALI E SOCIOSANITARI ALLA SOCIETÀ IN HOUSE AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SERVIZI ALLA PERSONA ABBIATENSE (A.S.P.A) E APPROVAZIONE DELLA RELAZIONE ILLUSTRATIVA AI SENSI DEL D.LGS. 201/2022 (ARTT. 14 E 17).**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (AA.SS. e Pubblica Istruzione)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 11/12/2025

Il Responsabile di Settore

Maddalena Donà

Parere Contabile

Ragioneria

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole.

Data 11/12/2025

Responsabile del Servizio Finanziario

COSIMO ROSARIO FRANCIONE

Il Presente processo verbale, previa lettura, è stato confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL SINDACO
DE-GIULI PRIMO PAOLO

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
Gallenca Cristiana

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso il Comune di Motta Visconti. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

PRIMO PAOLO DE GIULI in data 29/12/2025
CRISTIANA GALLENCA in data 29/12/2025